

Relazione l'Assessore Michele D'Alessandro in merito all'argomento, illustrando la proposta agli atti.

Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione di C.C. n. 23 del 07/07/1999 l'Ente stabiliva il tasso d'interesse dovuto per i tributi locali in 5 punti percentuali;

- La Legge 27.12.2006 n° 296 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), ha dettato nuove disposizioni in materia di interessi moratori e di pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare;
- In particolare al comma 165 stabilisce che ciascun ente impositore, determini la misura annua degli interessi da applicare a debito e a credito dell'ente nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e che gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Al comma 168 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, precisando che in caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

Vista la proposta formulata dal responsabile del servizio;

Ritenuto di approvarla;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000,

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Determinare la misura degli INTERESSI MORATORI da applicare sulle somme dovute dai contribuenti a seguito di accertamento, liquidazioni, riscossione coattiva, ovvero di dilazione di pagamento nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso legale vigente
2. la stessa misura come sopra determinata si applica ai rimborsi effettuati dall'ente sugli importi versati e non dovuti dai contribuenti.
3. Gli interessi di cui ai commi 2 e 3 sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Stabilire che:
 - il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 15,00;
 - parimenti non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori a € 15,00;
 - nel caso di rimborsi, l'ufficio potrà procedere a compensazione anche per tributi diversi.

5. Il limite previsto nel comma 4 deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, comprensivo di sanzioni e di interessi.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti 4 e 5 l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
7. *Precisare che:*
 - che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.
 - Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.
 - Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.
 - nel caso specifico dell'I.C.I. l'importo minimo per il quale non è dovuto il versamento (imposta totale annua) è confermato in Euro 2,08.
8. Dare atto che i versamenti sia in auto-liquidazione che a seguito di accertamento e/o liquidazione sono eseguiti con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo (comma 166 della Legge Finanziaria 2007).